



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARIA ACIERNO	Presidente
LAURA TRICOMI	Consigliere
GIULIA IOFRIDA	Consigliere-Rel.
RITA ELVIRA ANNA RUSSO	Consigliere
ELEONORA REGGIANI	Consigliere

Oggetto:

FILIAZIONE
SOTTRAZIONE
INTERNAZIONALE
MINORI

Ud.20/09/2023 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2839/2023 R.G. proposto da:

..... elettivamente domiciliato in ROMA
presso lo studio dell'avvocato

..... rappresentato e difeso
dall'avvocato

-ricorrente-

contro

..... niciliata ex lege in Roma, P.zza Cavour,
presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentata
e difesa dall'avvocato

-controricorrente-

nonchè contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I
MINORENNI DI TORINO,

-intimato-



avverso DECRETO di TRIBUNALE PER I MINORENNI TORINO n. 328/2021 depositato il 17/11/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta, con decreto n. cronol. 7864/2022 pubblicato il 17/11/2022, pronunciato a seguito di cassazione, con ordinanza 23631/2022, con rinvio, in accoglimento del primo motivo di ricorso

per mancata fissazione dell'udienza in camera di consiglio e del principio del contraddittorio, di un primo decreto del marzo 2021 del Tribunale per i minorenni di Torino, ha respinto, su difforme richiesta del P.M., l'istanza di _____ nei confronti della _____ di rientro dei minori

_____, nato a _____ e _____ nato a _____, il _____ nel Regno Unito, paese di asserita loro residenza abituale.

In particolare, i giudici di merito hanno affermato che al momento del trattenimento dei bambini in Italia, operato dalla madre, nell'ottobre 2020, i legami del nucleo familiare e dei minori con l'Irlanda erano già «definitivamente» chiusi, «in vista del trasferimento imminente in Spagna», avendo i genitori, già in agosto 2020, dato disdetta dell'affitto dell'abitazione familiare, «ritirati» i figli dalla scuola frequentata e collocato in deposito tutti i mobili e suppellettili, in vista della loro futura spedizione ed installazione in Spagna in un nuovo appartamento, tanto è vero che «in questi due anni (decorrenti da quando la madre si è di fatto separata dal marito permanendo con i figli presso l'abitazione dei propri genitori), nessuno dei genitori né i bambini hanno mantenuto alcun legame con l'Irlanda del Nord, ove per lungo tempo hanno abitato » ed anche il padre ha dimorato, in questo



periodo, con i suoi genitori in provincia di ritorno nell'Irlanda del Nord, continuando a vedere i figli sulla base di accordi con la ex compagna, e la casa di sua proprietà nell'Irlanda del Nord è stata descritta dalla madre come «*in stato di abbandono e pericolosa per la salute*», circostanza non smentita dal coniuge; di conseguenza, seppure i minori avevano avuto, fino a che i genitori decisero di abbandonare l'Irlanda, ivi la loro residenza abituale, intesa come centro dei loro interessi e della vita sociale e di relazione, tale dato non era più presente al momento in cui la madre ha deciso di fermarsi in Italia con i figli presso i propri genitori, essendo stati chiusi i legami con l'Irlanda del nucleo familiare, «*senza fissa dimora, in trasferta verso la Spagna che nei progetti dei coniugi...costituiva la destinazione finale per la collocazione della vita familiare*».

Avverso la suddetta pronuncia _____ propone ricorso per cassazione, notificato il 16/1/2023, affidato a quattro motivi, nei confronti di _____, che resiste con controricorso). Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.4 della Convenzione dell'Aja del 1980 nonché degli artt.8 e 10 Regolamento n. 2201/2003, in relazione al concetto di «*residenza abituale*», per averla interpretata sulla base di circostanze verificatesi successivamente all'evento sottrattivo e per avere erroneamente ritenuto che la mera partenza dei minori dallo Stato di loro residenza abituale per seguire il progetto genitoriale di trasferirsi altrove avesse automaticamente comportato la perdita di tale residenza, anche ne caso in cui tale progetto non si realizzi in concreto né i minori abbiano acquistato una nuova residenza in altro Stato; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.6 della Convenzione



Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali e dell'art.117 Cost., per non avere il giudice deciso la causa entro un termine ragionevole ne merito; c) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt.315 *bis* comma 3 c.c. , 11 Reg. UE 2201/2003, 12 comma 2 Conv. NY del 20/11/1989, 3 e 6 conv. Strasburgo del 25/1/1996, nonché 117 Cost., per avere il Tribunale per i Minorenni ommesso di procedere all'adempimento obbligatorio dell'ascolto dei minori, senza peraltro avere effettuato un reale giudizio relativo alla loro capacità / incapacità di discernimento; d) con il quarto motivo, la violazione e/o falsa applicazione , ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.12 e 13 della Convenzione dell'Aja del 1980, sulla sottrazione internazionale dei minori, per avere il giudice del merito erroneamente sovrapposto il requisito costitutivo della sottrazione, costituito dalla previa residenza abituale dei minori, con la sanzione per tale condotta illecita e il ritorno a tale Stato come conseguenza necessaria dell'avvenuta sottrazione .

2.Deve rilevarsi che, nel presente giudizio, si discute di una richiesta presentata il 31/12/2020 (doc.to 1) da

_____ cittadino tedesco ed italiano, residente nel Regno Unito, Irlanda del Nord, nei confronti di _____ cittadina italiana residente in Italia, di rientro nel Regno Unito-Irlanda del Nord, dei minori _____ ato nel _____ nel _____ ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori.

Orbene, quando l'episodio di sottrazione internazionale rimanga circoscritto al territorio dell'Unione europea, troverà applicazione il procedimento per il rientro del minore previsto dalla convenzione dell'Aja del 1980, integrato dalle disposizioni del successivo reg. n. 2201/2003 (essendo il nuovo Regolamento UE, 2019/1111, c.d. Reg. Bruxelles II-*ter*, entrato in vigore solo il 1°/8/2022) , che prevale sulla convenzione nelle relazioni tra Stati membri dell'UE.



Va richiamata altresì la convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ratificata dal nostro Paese solo di recente, con la l. 18 giugno 2015, n. 101 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2016, che, nell'ambito della più ampia materia della responsabilità genitoriale, contiene alcune disposizioni di rilevanza processuale che riguardano la sottrazione internazionale dei minori.

Ora, il Regno Unito ha formalmente cessato di essere parte dell'Unione Europea il 31 gennaio 2020. Nonostante ciò, il diritto dell'Unione ha continuato ad essere applicato nel Paese anche oltre tale data in forza delle disposizioni dell'Accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea, che (art. 126) ha previsto, infatti, l'introduzione di un periodo di transizione fino alla data del 31 dicembre 2020, per la durata del quale il Regno Unito si obbligava al rispetto del diritto dell'Unione. L'art. 67 dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (2019/C 384 I/01, cosiddetto *Brexit Withdrawal Agreement* approvato il 17.10.2019 ed entrato in vigore l'1.2.2020) ha previsto che si continuano ad applicare le norme sulla competenza giurisdizionale dettate dal Reg. CE n. 2201/2003 (ivi inclusa litispendenza e connessione) e lo stesso dicasi per le decisioni emesse in materia di separazione e divorzio. Invero, l'art.67 dell'Accordo in questione, nel primo comma, dispone: «*Nel Regno Unito, nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, ai procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione e ai procedimenti o alle cause connesse ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (73), dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2201/2003 o degli articoli 12 e 13 del*



regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio (74), si applicano gli atti o le disposizioni seguenti:...c) le disposizioni del regolamento (UE) n. 2201/2003 riguardanti la competenza...». Al secondo comma, si prevede poi che «Nel Regno Unito, nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze, delle decisioni, degli atti pubblici, delle transazioni e degli accordi giudiziari, gli atti o le disposizioni seguenti si applicano come segue:... b) le disposizioni del regolamento (UE) n. 2201/2003 riguardanti il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni si applicano alle decisioni emesse in procedimenti giudiziari avviati prima della fine del periodo di transizione, nonché agli atti pubblici formati e agli accordi conclusi prima della fine del periodo di transizione...».

L'applicazione *ratione temporis* del Regolamento n. 2201/2003, alla sottrazione internazionale di minore, che coinvolge un genitore residente nel Regno Unito, dipende quindi dalla data in cui è stata proposta l'azione (anteriore o posteriore alla fine del periodo di transizione, ossia al 31.12.2020 ex artt.126 e 127 dell'Accordo Brexit) (cfr. Cass. 12892/2023, in relazione all'applicazione del Reg.1215/2012).

Ne deriva che nella specie, essendo stata la richiesta di rientro avanzata prima della fine del periodo di transizione, è applicabile il Reg. CE n. 2201/2003.

Il periodo di transizione ha infatti consentito di continuare ad applicare le norme europee di diritto internazionale privato anche dopo la formale uscita del Regno Unito dall'Unione.

3. La prima, la terza e la quarta censura, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono infondate .

3.1. In punto di mancato ascolto dei minori, pur essendo necessario, nella materia della sottrazione internazionale di minore, l'ascolto del minore, costituendo lo stesso un adempimento necessario ai fini della legittimità del decreto di



rimpatrio ai sensi dell'art.315 bis c.c. e degli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 (ratificata con l. n. 77 del 2003), essendo finalizzato ex art. 13, comma 2, della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 anche alla valutazione della sua eventuale opposizione al rimpatrio nella valutazione della integrazione del minore stesso nel suo nuovo ambiente, estremo ostativo all'accoglimento della domanda di rimpatrio che risulti esercitata ex art. 12, comma 2, della medesima Convenzione oltre l'anno (da ultimo Cass. 15254/2019), integrando il fondato rischio, per il medesimo, di essere esposto a pericoli fisici o psichici o, comunque, di trovarsi in una situazione intollerabile (art. 13, comma 1, lett. b), (Cass. 18846/2016), nella specie, non ricorre l'invocata nullità.

Ora, questa Corte, anche nel precedente del 2016, in tema, ha chiarito che, ai fini dell'accertamento dell'eventuale opposizione al rientro del minore che abbia raggiunto un'età e un grado di maturità tali da tenere conto del suo parere, se la norma impone l'ascolto del minore e, ove questi sia capace di discernimento e dalle risposte date risulti una chiara determinazione di volontà ostativa al rientro, *«il tribunale per i minorenni non può opporre una valutazione alternativa della relazione con il genitore con il quale il predetto minore dovrebbe vivere in esito al rientro, salvo procedere ad un approfondimento istruttorio autonomo (ad es. a mezzo consulenza tecnica d'ufficio e/o modelli di ascolto del minore più adeguati) in caso di permanenza del dubbio»* (cfr. Cass. 10784/2019; Cass. 3319/2017; Cass. 7470/2014).

Di recente, questa Corte (Cass. 8229/2023) ha affermato che *« In tema di sottrazione internazionale di minori, la possibilità per il minore, capace di discernimento, di esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano integra un diritto che deve essere esercitato in modo effettivo e concreto: ne consegue che, ove il minore si opponga al rientro, l'autorità giudiziaria ha*



l'obbligo di tenere conto della sua opinione potendo anche, in applicazione del principio del "superiore interesse del minore" ed all'esito di un esame approfondito di tutti gli aspetti che vengono in rilievo, di cui deve essere data adeguata motivazione, discostarsi dalla contingente manifestazione di volontà del minore medesimo, al fine di salvaguardare il suo interesse a coltivare una relazione appagante con entrambi i genitori».

Nella materia, l'art.11, comma 2, del Regolamento UE 2201/2003 prevede che *«nell'applicare gli articoli 12 e 13 della convenzione dell'Aia del 1980, si assicurerà che il minore possa essere ascoltato durante il procedimento se ciò non appaia inopportuno in ragione della sua età o del suo grado di maturità».*

Orbene, nella specie, i minori erano in tenera età (infradodicenni, tra 2 e i 5 anni) al momento dell'instaurazione del presente procedimento e quindi certamente al di fuori dell'ipotesi di raggiungimento di un'età e di una maturità tali da giustificare il rispetto della loro opinione e la verifica di una loro eventuale opposizione al trasferimento.

3.2. In generale, la disciplina sulla sottrazione internazionale, di cui alla Convenzione dell'Aja del 1980, resa esecutiva in Italia nel 1994, mira a tutelare il minore contro gli effetti nocivi del suo illecito trasferimento o mancato rientro nel luogo ove egli svolge la sua abituale vita quotidiana, sul presupposto della tutela del superiore interesse dello stesso alla conservazione delle relazioni interpersonali che fanno parte del suo mondo e costituiscono la sua identità (Corte Cost. 231/2001).

L'art.12 della Convenzione prescrive: *«Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell'articolo 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell'istanza presso l'Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente dove si trova il minore,*



l'autorità adita ordina il suo ritorno immediato. L'Autorità giudiziaria o amministrativa, benché adita dopo la scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente, deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore si è integrato nel suo nuovo ambiente...». L'art.13 stabilisce poi che l'Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non sia tenuta ad ordinare il ritorno del minore «qualora la persona, istituzione o ente che si oppone al ritorno, dimostri: a) che la persona, l'istituzione o l'ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; o b) che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, ai pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile». L'Autorità giudiziaria o amministrativa può altresì, sempre secondo l'art.13, rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un'età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere.

Il luogo da cui il minore non deve essere arbitrariamente distolto ed in cui, se allontanato, deve essere immediatamente riaccompagnato è la «*residenza abituale*», da intendersi quale luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, ma anche scolastici, amicali ed altro, derivanti dallo svolgersi della sua quotidiana vita di relazione.

Una volta accertato, in capo al genitore richiedente il rimpatrio, l'effettivo esercizio del diritto di affidamento al momento del trasferimento nonché il luogo costituente residenza abituale del minore, costituiscono pertanto condizioni ostative al rientro il fondato rischio del minore di essere sottoposto a pericoli fisici o



psichici o, comunque, di trovarsi in una situazione intollerabile (art. 13 comma 1 lett.b).

Numero sezionale 3972/2023
Numero di raccolta generale 31470/2023

Data pubblicazione 13/11/2023

Come la Convenzione dell'Aja del 1980, il Regolamento UE 2201/2003(Reg. Bruxelles II *bis*), che continuerà ad applicarsi alle decisioni rese nelle azioni proposte anteriormente al 1° agosto 2022, non contiene alcuna definizione della nozione di «*residenza abituale*», analogamente alla convenzione dell'Aja del 1980. Neppure il Regolamento n. 1111 del 25 giugno 2019, applicabile alle azioni proposte il 1° agosto 2022 o posteriormente a tale data, sempre relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, nonché alla sottrazione internazionale di minori, contiene una definizione di residenza abituale.

Altro elemento che il Tribunale dovrà imprescindibilmente valutare è la volontà del minore, quando abbia raggiunto un'età ed un grado di maturazione tali da giustificare il rispetto della sua opinione (Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2017, n. 3319; Cass. civ., sez. I., 26 settembre 2016, n. 18846; Cass. civ., se.I, 5 marzo 2014, n. 5237). In definitiva, l'ascolto del minore, che costituisce indubbiamente adempimento necessario nel procedimento in oggetto, per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, può essere espletato anche da soggetti diversi dal giudice, secondo le modalità dal medesimo stabilite, anche in relazione al carattere urgente e meramente ripristinatorio della situazione di tale procedura.

Nella materia, l'art.11, comma 2, del Regolamento UE 2201/2003 prevede che «*nell'applicare gli articoli 12 e 13 della convenzione dell'Aia del 1980, si assicurerà che il minore possa essere ascoltato durante il procedimento se ciò non appaia inopportuno in ragione della sua età o del suo grado di maturità*».

Deve altresì evidenziarsi che l'art.10 («*Competenza nei casi di sottrazione dei minori*») del Regolamento n. 2201/2003, applicabile



